

**CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO - SUBENTRO
PUBBLICI ESERCIZI e ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI E/O ARTIGIANALI
CHIOSCHI**

Al Servizio Polizia Amministrativa
Al Servizio Gestione IMU secondaria e altri tributi(COSAP)

Il sottoscritto _____
nato/a a _____ il _____
domiciliato/a in _____ alla via _____ n. _____
nella qualità di concessionario cedente

e
Il sottoscritto _____
nato/a a _____ il _____
domiciliato/a in _____ alla via _____ n. _____
nella qualità di successore avente causa

COMUNICANO

il subentro della società/ditta _____ al soggetto
titolare della concessione di suolo pubblico n. _____ del _____ a seguito
di _____

Pertanto, attestano, sotto propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
e consapevoli che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia:

1. che non sono modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i requisiti, anche soggettivi, del subentrante necessari all'occupazione;
2. di aver preso visione del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26/9/2014

Il concessionario cedente
(allegare documento di riconoscimento)

Il successore avente causa
(allegare documento di riconoscimento)

Avvertenze

La voltura ha effetto a partire dalla data di ricezione della comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di sospensione o divieto del Comune in autotutela.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, il canone resta dovuto dal titolare della concessione fino alla sua naturale scadenza.

In caso di fitto o comodato d'azienda, il concessionario cedente è responsabile in solido per il pagamento del canone per tutta la durata del fitto o comodato, salvo che non venga prestata idonea polizza fideiussoria per il recupero di eventuali canoni non corrisposti.

La voltura della concessione non dà luogo a rimborso: in caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione.

Nel caso di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di espositori di merci, di somministrazione alimenti e bevande o edicola in chiosco, al subentrante è consentita la continuazione dell'occupazione quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) atto notarile di subentro, da presentarsi al Servizio competente;
- b) la regolarità del pagamento del canone di occupazione.